

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 20 settembre 2022 alle ore 21:00, si è riunita presso la sede legale in Modena (MO), in Via Giacomo Puccini n. 154, l'assemblea della Associazione PROGETTARTE – OFFICINA CULTURALE per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto sociale ai fini della trasmigrazione al RUNTS;
- Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la Presidenza della presente Assemblea il Presidente dell'Associazione Signor ZARZANA FRANCESCO, che, constatato che sono presenti n. 12 soci aventi diritto al voto su n. 15 soci iscritti all'associazione dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dell'art. 9 e con il consenso dei presenti chiama la signora Eleonora Giordano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente prende la parola sugli argomenti posti all'o.d.g. e in merito al primo informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria ai fini del procedimento post – trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e ss. Mm. II. – sezione B).

Egli fa presente che la modifica è stata richiesta tramite posta elettronica certificata in data 5 agosto 2022 direttamente dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente presenta, pertanto, agli intervenuti bozza degli articoli che devono essere modificati all'interno dello Statuto sociale. Si procede quindi alla lettura degli articoli modificati e di seguito trascritti:

• **ART. 3 – OGGETTO**

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, inoltre, affianca e sostiene artisti, scrittori, intellettuali e operatori culturali locali e non, organizzazioni umanitarie, concorrendo a potenziarne in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, le attività e iniziative sia di carattere nazionale che internazionale; promuove, organizza attività a carattere educativo, culturale e informativo per favorire una maggiore diffusione, conoscenza e conservazione del linguaggio artistico dei nostri tempi; sviluppa una rete di rapporti internazionali e quindi canali di diffusione all'estero dell'arte locale e italiana onde favorire gli scambi, intellettuali e artistici, con istituzioni straniere, in uno spirito di reciprocità; partecipa in maniera propositiva con gli enti pubblici, per una adeguata programmazione culturale e ricreativa del territorio e favorire così lo sviluppo di una identità culturale locale; contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini e ad una sempre più ampia diffusione delle attività artistiche e culturali in genere e della solidarietà nei rapporti umani.

L'associazione può, inoltre, esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, anche di

natura commerciale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si farà promotrice di mostre d'arte e di esposizioni fotografiche sia collettive che personali, all'aperto o in interni, di spettacoli teatrali, di concerti, di produzioni cinematografiche, di convegni, di festival letterari e cinematografici. Potrà allestire spettacoli e intrattenimenti di carattere culturale, ed occasionalmente di altro genere.

Potrà inoltre organizzare corsi di formazione extrascolastica per privilegiare la crescita intellettuale dell'individuo attraverso prestazioni educative – con particolare attenzione al linguaggio teatrale e cinematografico – dell'infanzia e della gioventù.

L'Associazione organizzerà seminari, convegni, conferenze e libere discussioni, anche con cadenza periodica.

Potrà commissionare agli artisti opere, allestimenti e installazioni, così come a studiosi, ricercatori e operatori del settore potrà richiedere consulenze e affidare ricerche specifiche; assegnerà borse di studio e premi per opere e tesi di lauree attinenti ai suoi scopi istituzionali;

curerà la pubblicazione dei risultati delle attività culturali promosse attuate all'interno dell'associazione anche attraverso un bollettino periodico cartaceo o digitale ed eventualmente con apposite collane editoriali.

Potrà promuovere, solo per i propri associati e nel rispetto delle norme vigenti in materia, viaggi e visite guidate a esposizioni, monumenti e luoghi d'arte; potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale e potrà compiere ogni operazione di carattere immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Potrà aderire ad altri enti di promozione culturale, sportiva e ricreativa; potrà inoltre sottoscrivere quote di partecipazione di società culturali, sportive e ricreative già esistenti che consentono di realizzare lo scopo istituzionale dell'associazione medesima.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed integrative delle stesse.

Sono considerate attività connesse:

quelle svolte nel settore della promozione della cultura e dell'arte in occasione di campagne di sensibilizzazione, quali ad esempio la vendita di magliette e di dépliant, al fine di reperire fondi per la migliore fruibilità delle attività istituzionali.

• **ART. 5 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1. dal patrimonio iniziale dei soci fondatori;
2. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
3. da eventuali entrate e contributi specifici per servizi prestati dall'Associazione;
4. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
5. da rimborsi derivanti da convenzioni o contributo dello Stato, Regione, Provincia, Comune o di ogni altro ente pubblico e privato, sia nazionale che internazionale;
6. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno accettare.

• **ART. 6 - ASSOCIATI**

Gli associati possono essere persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

All'atto di ammissione gli associati verseranno quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. L'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Per quanto riguarda il diritto all'elettorato attivo, l'Associazione pone alla base principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, al fine di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e a determinare la composizione degli organi sociali.

In riferimento, invece, al diritto di elettorato passivo, l'Associazione persegue principi di pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati non consentendo di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Associazione è costituita da soci aventi tutti gli stessi diritti ed obblighi statutari ma che possono contribuire in misura diversa al sostenimento dell'attività dell'associazione in base alla differente capacità contributiva e senza che ciò dia diritto a ricevere maggiori prestazioni. Pertanto, i soci in riferimento all'ammontare del contributo versato e all'opera di volontariato svolta nell'ambito della vita associativa sono riconosciuti:

1. **ORDINARI e SOSTENITORI:** sono soci ordinati e sostenitori le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che siano interessati al perseguimento degli scopi sociali, accettati dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta e previo versamento della quota associativa annuale;
2. **BENEMERITI:** sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che oltre al versamento della quota annuale definita dal Consiglio Direttivo abbiano offerto all'Associazione contributi finanziari o donazioni di particolare entità o contribuiscono in modo rilevante sia con sostegno economico continuativo e con la partecipazione di persone e mezzi patrimoniali.
3. **ONORARI:** sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che possono dare con la loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi istituzionali grazie al prestigio e alla carica ricoperta nella collettività.

La qualità di socio conferisce i seguenti diritti disciplinati in uno specifico Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo:

- Frequentare i locali dell'associazione;
- Intervenire attivamente alle iniziative organizzate dall'associazione;
- Partecipare con proprie composizioni od opere artistiche e culturali;
- Presentare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- Presentare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- Ricevere informazioni relative all'attività associativa.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta scritta inviata via pec o raccomandata A/R. Al fine di assicurare e tutelare tale diritto il Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dovrà mettere a disposizione i libri sociali.

• **ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa rappresenta il contributo alle spese sostenute dall'ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' possibile la determinazione – da parte del Consiglio Direttivo – di quote di diverso ammontare in correlazione alla differente capacità contributiva per determinati associati senza che ciò dia diritto a questi ultimi di usufruire di maggiori prestazioni.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È previsto che un associato effettui prestazioni continuative nell'ambito di un'attività commerciale connessa ed attuativa degli scopi di cui all'art. 3 dietro corresponsione di un emolumento proporzionale alla effettiva attività prestata e determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea degli associati nei limiti previsti dalla Legge. Tali associati dovranno essere ricompresi tra i lavoratori dell'associazione rispettando il limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

• **ART. 10 - ASSEMBLEA**

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e quando ne facciano richiesta motivata almeno due quinti degli associati. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e delle deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'assemblea delibera in merito:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso scritto inviato a ciascun associato oppure in caso di urgenza via fax o telegramma o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, gli argomenti da discutere.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

• **ART. 11 - AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a cinque. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente ed un Tesoriere-segretario.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri all'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

E' convocato dal Presidente, dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma e di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima dalla data prevista per la riunione.

Le riunioni sono trascritte in apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- Compila un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione e che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione;
- Procede all'incarico di collaboratori, all'assunzione di dipendenti determinando i compensi e le retribuzioni secondo i limiti previsti dal D. Lgs. n°460/97 ed in ottemperanza alla normativa in materia;
- Programma l'attività dell'associazione e dirige tutte le attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'associazione medesima;
- Esamina le domande di ammissione di nuovi associati, delibera le esclusioni ex art.8 del presente Statuto;

- Incarica uno o più Consiglieri per l'espletamento di determinati affari o funzioni associative nei limiti della delega conferita, può nominare procuratori per determinare atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti;
- Delibera in merito all'accettazione di eventuali lasciti o donazioni o depositi.

Si procede, quindi, alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto sociale modificato.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare le modifiche statutarie e pertanto il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Non essendoci null'altro da deliberare, nessun'altro argomento è posto all'ordine del giorno per cui il Presidente dichiara chiusa la seduta, dopo aver dato lettura del presente verbale, averne ottenuta l'unanime approvazione ed averlo sottoscritto unitamente alla Segretaria.

Il Segretario

Enrico Barbieri

Il Legale Rappresentante

Francesco Zarzana

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Provinciale di Modena

Registrazione 21 SET. 2022
5064 3
200.00

IL FUNZIONARIO
Rosa Caso

C. CUCARELLI

PROGETTARTE - Officina Culturale APS
Sede Legale Via Puccini 154
41121 Modena
segreteria@progettarte.org



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"PROGETTARTE – OFFICINA CULTURALE APS"

ART.1 - DEMOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**PROGETTARTE – OFFICINA CULTURALE APS**", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART.3 - OGGETTO

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 ed esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, inoltre, affianca e sostiene artisti, scrittori, intellettuali e operatori culturali locali e non, organizzazioni umanitarie, concorrendo a potenziarne in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, le attività e iniziative sia di carattere nazionale che internazionale; promuove, organizza attività a carattere educativo, culturale e informativo per favorire una maggiore diffusione, conoscenza e conservazione del linguaggio artistico dei nostri tempi; sviluppa una rete di rapporti internazionali e quindi canali di diffusione all'estero dell'arte locale e italiana onde favorire gli scambi, intellettuali e artistici, con istituzioni straniere, in uno spirito di reciprocità; partecipa in maniera propositiva con gli enti pubblici, per una adeguata programmazione culturale e ricreativa del territorio e favorire così lo sviluppo di una identità culturale

locale; contribuisce allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini e ad una sempre più ampia diffusione delle attività artistiche e culturali in genere e della solidarietà nei rapporti umani.

L'associazione può, inoltre, esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, anche di natura commerciale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione si farà promotrice di mostre d'arte e di esposizioni fotografiche sia collettive che personali, all'aperto o in interni, di spettacoli teatrali, di concerti, di produzioni cinematografiche, di convegni, di festival letterari e cinematografici. Potrà allestire spettacoli e intrattenimenti di carattere culturale, ed occasionalmente di altro genere.

Potrà inoltre organizzare corsi di formazione extrascolastica per privilegiare la crescita intellettuale dell'individuo attraverso prestazioni educative – con particolare attenzione al linguaggio teatrale e cinematografico – dell'infanzia e della gioventù.

L'Associazione organizzerà seminari, convegni, conferenze e libere discussioni, anche con cadenza periodica.

Potrà commissionare agli artisti opere, allestimenti e installazioni, così come a studiosi, ricercatori e operatori del settore potrà richiedere consulenze e affidare ricerche specifiche; assegnerà borse di studio e premi per opere e tesi di laurea attinenti ai suoi scopi istituzionali;

curerà la pubblicazione dei risultati delle attività culturali promosse attuate all'interno dell'associazione anche attraverso un bollettino periodico cartaceo o digitale ed eventualmente con apposite collane editoriali.

Potrà promuovere, solo per i propri associati e nel rispetto delle norme vigenti in materia, viaggi e visite guidate a esposizioni, monumenti e luoghi d'arte; potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale e potrà compiere ogni operazione di carattere immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Potrà aderire ad altri enti di promozione culturale, sportiva e ricreativa; potrà inoltre sottoscrivere quote di partecipazione di società culturali, sportive e ricreative già esistenti che consentono di realizzare lo scopo istituzionale dell'associazione medesima.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie ed integrative delle stesse.

Sono considerate attività connesse:

quelle svolte nel settore della promozione della cultura e dell'arte in occasione di campagne di sensibilizzazione, quali ad esempio la vendita di magliette e di dépliant, al fine di reperire fondi per la migliore fruibilità delle attività istituzionali.

ART. 4 - SEDE

L'Associazione ha sede **in Modena (MO), via Giacomo Puccini n°154.**

L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1. dal patrimonio iniziale dei soci fondatori;
2. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
3. da eventuali entrate e contributi specifici per servizi prestati dall'Associazione;
4. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

5. da rimborsi derivanti da convenzioni o contributo dello Stato, Regione, Provincia, Comune o di ogni altro ente pubblico e privato, sia nazionale che internazionale;
6. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno accettare.

ART. 6 - ASSOCIATI

Gli associati possono essere persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

All'atto di ammissione gli associati verseranno quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. L'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Per quanto riguarda il diritto all'elettorato attivo, l'Associazione pone alla base principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, al fine di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e a determinare la composizione degli organi sociali.

In riferimento, invece, al diritto di elettorato passivo, l'Associazione persegue principi di pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati non consentendo di escludere dal voto passivo specifiche categorie di soci.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Associazione è costituita da soci aventi tutti gli stessi diritti ed obblighi statutari ma che possono contribuire in misura diversa al sostenimento dell'attività dell'associazione in base alla differente capacità contributiva e senza che ciò dia diritto a ricevere maggiori prestazioni. Pertanto, i soci in riferimento all'ammontare del contributo versato e all'opera di volontariato svolta nell'ambito della vita associativa sono riconosciuti:

1. **ORDINARI e SOSTENITORI:** sono soci ordinati e sostenitori le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che siano interessati al perseguimento degli scopi sociali, accettati dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta e previo versamento della quota associativa annuale;
2. **BENEMERITI:** sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che oltre al versamento della quota annuale definita dal Consiglio Direttivo abbiano offerto all'Associazione contributi finanziari o donazioni di particolare entità o contribuiscono in modo rilevante sia con sostegno economico continuativo e con la partecipazione di persone e mezzi patrimoniali;
3. **ONORARI:** sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati che possono dare con la loro presenza un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi istituzionali grazie al prestigio e alla carica ricoperta nella collettività.

La qualità di socio conferisce i seguenti diritti disciplinati in uno specifico Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo:

- Frequentare i locali dell'associazione;
- Intervenire attivamente alle iniziative organizzate dall'associazione;
- Partecipare con proprie composizioni od opere artistiche e culturali;
- Presentare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Presentare proposte utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- Ricevere informazioni relative all'attività associativa.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta scritta inviata via pec o raccomandata A/R. Al fine di assicurare e tutelare tale diritto il Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dovrà mettere a disposizione i libri sociali.

ART. 7 - VOLONTARI ASSOCIATI

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario, possono essere, pertanto, rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. N. 117/2017.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. N. 117/2017.

ART. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa rappresenta il contributo alle spese sostenute dall'ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' possibile la determinazione – da parte del Consiglio Direttivo – di quote di diverso ammontare in correlazione alla differente capacità contributiva per determinati associati senza che ciò dia diritto a questi ultimi di usufruire di maggiori prestazioni.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È previsto che un associato effettui prestazioni continuative nell'ambito di un'attività commerciale connessa ed attuativa degli scopi di cui all'art. 3 dietro corresponsione di un emolumento proporzionale alla effettiva attività prestata e determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e con approvazione dell'Assemblea degli associati nei limiti previsti dalla Legge. Tali associati dovranno essere ricompresi tra i lavoratori dell'associazione rispettando il limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e il Vicepresidente;
4. l'Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017);
5. il Revisore unico (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - ASSEMBLEA

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e quando ne facciano richiesta motivata almeno due quinti degli associati. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario

che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e delle deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'assemblea delibera in merito:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è convocata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso scritto inviato a ciascun associato oppure in caso di urgenza via fax o telegramma o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, gli argomenti da discutere.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da tre a cinque. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente ed un Tesoriere-segretario.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri all'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

E' convocato dal Presidente, dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma e di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima dalla data prevista per la riunione.

Le riunioni sono trascritte in apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- Compila un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione e che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione;
- Procede all'incarico di collaboratori, all'assunzione di dipendenti determinando i compensi e le retribuzioni secondo i limiti previsti dal D. Lgs. n°460/97 ed in ottemperanza alla normativa in materia;
- Programma l'attività dell'associazione e dirige tutte le attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'associazione medesima;
- Esamina le domande di ammissione di nuovi associati, delibera le esclusioni ex art.8 del presente Statuto;
- Incarica uno o più Consiglieri per l'espletamento di determinati affari o funzioni associative nei limiti della delega conferita, può nominare procuratori per determinare atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti;
- Delibera in merito all'accettazione di eventuali lasciti o donazioni o depositi.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Il Presidente, qualora il Consiglio non abbia provveduto a nominare persona diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità.

Il Presidente, qualora il Consiglio non abbia provveduto a nominare persona diversa, detiene inoltre le seguenti responsabilità:

- La responsabilità della conservazione dei dati secondo il Regolamento (UE) n. 679/2016;
- La responsabilità sulla sicurezza nei luoghi dei lavori di ex L.n°626/1994 e D. Lgs. n°242/1996

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o diventi obbligatorio per superamento dei limiti previsti dalla legge.

Il Collegio è composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 14 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. N. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - SCIoglimento

L'Associazione si estingue nei seguenti casi:

1. Perdita di tutto il patrimonio oppure se è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

2. Conseguimento dello scopo;
3. Impossibilità funzionamento o inattività dell'assemblea per mancanza degli associati;
4. Delibera di scioglimento da parte dell'assemblea per mancanza degli associati;
5. Negli altri casi previsti dalla legge

In caso di estinzione o scioglimento da parte della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART.16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci e l'associazione, tra i componenti del Consiglio Direttivo e l'associazione, saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati ognuno da ciascuna parte contendente ed il terzo dai due arbitri così nominati dal Presidente del Tribunale di Modena. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà effettuato secondo equità e secondo il rito irrituale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.





r_emi.ro.Giunta - Prot. 21/09/2022.0913491.E